



CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Indice

Sezione I – PREMESSA.....	2
Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI.....	2
Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE	3
Art. 1 - Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e Confidenziali e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato	3
Art. 2 - Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari	4
Art. 3 - Ammissione a negoziazione di quote di Fondi Comuni di investimento mobiliari chiusi gestiti dalla SGR	5
Art. 4 - Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori	5
Art. 5 - Regali, omaggi e altre utilità	5
Art. 6 - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne	6
Art. 7 - Rapporti con altri soggetti esterni	6
Art. 8 - Formazione	6
Art. 9 - Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni	6
Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
Art. 1 - Disposizioni generali.....	6
Art. 2 - Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati	7
Sezione V – SANZIONI	8
Sezione VI- NORME DI ATTUAZIONE E FINALI	8

Sezione I – PREMESSA

Le disposizioni del Codice si applicano alla SGR e ai seguenti destinatari (di seguito “Destinatari” o, singolarmente, “Destinatario”):

- ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della SGR;
- a tutti i dipendenti e collaboratori della SGR.

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni, che verranno dettagliate nel manuale delle procedure interne con riferimento a:

- a. obbligo di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite dagli Investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
- b. procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- c. procedure concernenti i rapporti con gli Investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari della stessa SGR;
- d. divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la SGR operi nell'esclusivo interesse degli Investitori, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.

La SGR, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi etici di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità
- professionalità
- riservatezza

In particolare, la SGR si impegna:

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- a non divulgare a terzi le Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi in cui la legge così prevede, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni di Carattere Confidenziale o riservato;

- ad avere nei confronti di coloro che affidano le risorse finanziarie alla sua gestione un comportamento leale, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori;
- a fornire regolarmente alla propria clientela informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge;
- a rispettare il Codice e farlo rispettare ai Destinatari sopra elencati ed eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- “Informazioni Privilegiate”: le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea o internazionale e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- “Informazioni di Carattere Confidenziale”: qualsiasi altra notizia, dato o informazione, non disponibile al pubblico, idonea, se rivelata, ad indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa; qualsiasi altra notizia, dato o informazione considerati confidenziali in virtù di specifici impegni assunti dalla SGR.
- “Investitori” o, singolarmente, “Investitore”: tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi e, dunque, con particolare riferimento alla promozione e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di private equity, si intendono inclusi tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissioni di quote, tutti i partecipanti al Fondo (o investitori) e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Investitore o Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela.
- “Responsabili” o, singolarmente, “Responsabile” della SGR: coloro ovvero colui che la SGR ha identificato e nominato responsabili/e quale soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento adottato, comunicando a tutti Destinatari i nominativi ovvero le cariche, cui è attribuita tale responsabilità.

Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Art. 1 - Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e Confidenziali e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato

1. La SGR si impegna a predisporre idonee procedure volte a garantire, tra l'altro, la riservatezza, il trattamento e la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere Confidenziale, la prevenzione di condotte manipolative del mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti da questo Codice, nonché la sicurezza dei dati

personali secondo quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. I Destinatari del Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale, di cui siano comunque a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.
3. L'obbligo di riservatezza opera anche nell'ambito delle strutture e degli uffici della SGR. Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale possono dunque essere in tale ambito diffuse solo nei riguardi di coloro che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, incaricati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e resi opportunamente edotti dei doveri e delle responsabilità che ne discendono, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle suddette Informazioni.
4. Gli atti e i documenti di pertinenza della SGR, o nella sua disponibilità, anche elettronicamente formati o riprodotti, contenenti Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale, possono essere portati fuori dai locali della stessa unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all'esercizio delle attività istituzionali della SGR.
5. Qualora un'Informazione Privilegiata o di Carattere Confidenziale debba essere comunicata a soggetti terzi a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale della stessa deve comunque essere preventivamente evidenziata, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità ed osservando le cautele previste dalla legge.
6. Nei casi dubbi i Destinatari del Codice dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata o di Carattere Confidenziale, chiedendo eventualmente delucidazioni ai Responsabili della SGR.
7. Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate, i Destinatari del presente Codice dovranno riferire immediatamente ai Responsabili della SGR, i quali dovranno prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge e per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. In caso di diffusione involontaria i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne immediata comunicazione ai Responsabili della SGR.
8. I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente ai Responsabili della SGR le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187-nonies D.Lgs. n.58/98, in modo da consentire alla SGR di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

Art. 2 - Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari

1. I Destinatari del Codice non possono utilizzare le Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale per effettuare operazioni direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi, né consentire

l'utilizzo di tali Informazioni da parte di terzi, segnalando tempestivamente ai Responsabili della SGR condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.

2. I Destinatari del Codice che abbiano interessi personali in operazioni in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR ne danno immediata notizia ai Responsabili della SGR. Essi inoltre si impegnano a dichiarare alla SGR ogni operazione personale direttamente o indirettamente effettuata, per conto proprio o di terzi, avente ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari relativi ad operazioni concluse dalla SGR, in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR.
3. I Destinatari del Codice non possono, nell'esercizio delle proprie funzioni, effettuare operazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto i Responsabili della SGR della natura e dell'estensione dell'interesse nell'operazione e siano stati a ciò espressamente autorizzati per iscritto.

Art. 3 - Ammissione a negoziazione di quote di Fondi Comuni di investimento mobiliari chiusi gestiti dalla SGR

1. Le quote di un Fondo comune di investimento ammesse alla negoziazione o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea sono soggette alla disciplina del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato. Di conseguenza, i Destinatari del Codice sono tenuti ad osservare, con riferimento a tutte le notizie e le informazioni ad esse inerenti, i principi e le linee guida di comportamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente Sezione.

Art. 4 - Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori

1. I Destinatari del Codice non possono accettare dagli Investitori procure o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o dei Responsabili della SGR, e comunque devono rifiutare di stipulare contratti o effettuare operazioni nel caso in cui vi sia il sospetto che le stesse siano non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di negoziazione di quote del Fondo o dei Fondi gestiti dalla SGR.

Art. 5 - Regali, omaggi e altre utilità

1. Al fine di tutelare la correttezza di comportamento della SGR, i Destinatari del Codice si impegnano a:
 - non ricevere da terzi e a non erogare a terzi utilità, diverse dalle donazioni e dagli omaggi d'uso di modico valore, che possano in qualche modo indurre il beneficiario a compiere scelte non professionali o a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o della stessa SGR;
 - non promettere, erogare o ricevere favori, somme, regali e benefici finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.

Art. 6 - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. La SGR è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa ed ai Fondi dalla stessa gestiti.
2. Le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla SGR, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1 in materia di Informazioni Privilegiate o Carattere Confidenziale e di manipolazione del mercato.
3. La SGR si impegna inoltre a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali procedure.

Art. 7 - Rapporti con altri soggetti esterni

1. La SGR impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
2. I rapporti della SGR con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
3. Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale assunta, la SGR si impegna ad adottare modelli organizzativi idonei anche al fine delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
4. Tutte le azioni e le operazioni della SGR devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Art. 8 - Formazione

1. La SGR cura il costante aggiornamento professionale dei Destinatari del Codice, fornendo ad essi gli strumenti informativi necessari in relazione alle funzioni affidate e ai servizi ai quali sono addetti.

Art. 9 - Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni

1. La SGR mette a disposizione, su richiesta della clientela, in modo sollecito rispetto alla richiesta ricevuta, i documenti e le registrazioni afferenti ai rapporti con la clientela medesima.
2. L'obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto mediante consegna o invio, eventualmente a fronte del rimborso da parte del cliente delle spese a tal fine sostenute dalla SGR, di copia dei documenti e delle registrazioni richieste.

Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le attività di gestione sono svolte nell'esclusivo interesse degli Investitori.

2. La SGR adotta regole e procedure che consentono di individuare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun fondo gestito.
3. Nel caso in cui la struttura organizzativa preveda la presenza di un Comitato per gli Investimenti, la SGR adotta i necessari presidi per preservarne l'autonomia. I professionisti che fanno parte del Comitato per gli Investimenti sono prevalentemente dedicati alla selezione delle proposte di investimento e alla preparazione della relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Gestione per la relativa delibera.
4. La SGR si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee ad assicurare l'efficiente gestione dei Fondi e introduce procedure, con particolare riferimento a quelle di natura contabile, idonee allo svolgimento di una gestione efficiente e autonoma.
5. La SGR introduce, ove ritenuto necessario od opportuno, meccanismi di remunerazione del gestore improntati al principio della partecipazione ai profitti delle attività di investimento e basati sulla redditività dei Fondi, al fine di massimizzare il rendimento per gli Investitori.
6. I Destinatari del Codice che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale, in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei Fondi gestiti, devono darne comunicazione ai Responsabili della SGR.

Art. 2 - Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati

1. Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca più Fondi comuni di investimento.
2. In caso di co-investimento tra fondi gestiti dalla stessa SGR, quest'ultima si impegna a definire norme procedurali interne al fine di gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse fra i patrimoni dei diversi Fondi gestiti e a dare indicazioni in merito alle ipotesi in cui un Fondo potrà acquisire partecipazioni in una società già partecipata da un altro Fondo chiuso gestito dalla stessa SGR.
3. Essa si impegna altresì a disciplinare le ipotesi in cui un Fondo gestito dalla SGR possa investire in quote di partecipazione di altri Fondi dalla stessa gestiti, prevedendo, se del caso, limiti di investimento prudenziale adeguati tenuto conto, oltreché del profilo di rischio-rendimento associato al singolo Fondo di investimento, di eventuali altri servizi prestati dalla stessa SGR e della struttura organizzativa interna di cui è dotata.

Sezione V – SANZIONI

1. Si ricorda che:
 - la violazione delle regole di condotta previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni di cui al decreto medesimo. In particolare, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi è punito con sanzioni penali a norma dell'art. 2629-bis c.c. come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 - l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita, ai sensi degli artt. 184 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della SGR;
 - l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.
2. Ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, quali a titolo non esaustivo quelle sopra elencate, la SGR stabilirà le sanzioni che adotterà nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse. La SGR definirà altresì le modalità di contestazione e di contraddittorio per pervenire all'accertamento delle violazioni e delle relative responsabilità.
3. Le sanzioni per la violazione delle norme del Codice sono irrogate dall'Organo amministrativo per il tramite del Responsabile della SGR a tal fine delegato, competente in ragione di legge o del rapporto contrattuale esistente tra chi abbia violato le norme e la SGR.

Sezione VI- NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
2. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.